

Prot. N. DGU.2011.10
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 21 luglio 2011

- All' Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
- All' Organismo pagatore AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
- All' Organismo Pagatore ARCEA
Via E. Molè
88100 CATANZARO
- All' Organismo Pagatore ARPEA
via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
39100 Bolzano
- All' Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
- All' Agenzia delle Dogane
- Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
- Alla ANCA / LEGACOOP

- Alla AGCI
- Alla Unione Italiana Vini
- Alla FEDERVINI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAAGCI
Via A.Bargoni, 78
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 Roma
- Al Coordinamento CAA AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
- Dir.Gen. Politiche Agroalimentari
 - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali
 - Direzione Generale per l'attuazione delle Politiche Comunitarie ed Internazionali di Mercato
 - Direzione Generale del Corpo Forestale dello Stato

- Ispettorato Centrale Controlli
Qualità

Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
Assessorati P.A. Trento e Bolzano

All' Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

Oggetto: VITIVINICOLO - Dichiarazioni 2010/2011 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO.....	5
2. SETTORI DI INTERVENTO	5
3. DEFINIZIONI	6
4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE.....	6
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI	7
5.1. SOGGETTI INTERESSATI	7
5.2. PRODUTTORI CON RESIDENZA/SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA TOSCANA.....	7
5.3. TERMINE DI PRESENTAZIONE	7
5.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.....	7
5.4.1 <i>Produttori che si avvalgono dell’assistenza del CAA – comunicazione telematica</i>	<i>8</i>
5.4.2 <i>Produttori in proprio – comunicazione tramite raccomandata.....</i>	<i>9</i>
6. PRECISAZIONI.....	10
7. CONTROLLI ISTRUTTORI.....	11
7.1. CONTROLLI FORMALI	11
7.2. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE	11
7.3. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	11
7.4. CONTROLLI ANAGRAFICI	11
7.5. RAPPRESENTANTE LEGALE.....	12
8. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI	12

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 436/09 del 26 maggio 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.479/08 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/08 del 29 aprile 2008**, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Regolamento (CE) della Commissione n. 555/08 del 27 giugno 2009 e successive modifiche**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- **Legge 29 dicembre 1990 n. 428**, recante “disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990).
- **Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165** con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188.
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
- **Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.
- **Decreto Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 25 maggio 2004 n. 1205**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli.

2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2010/2011.

In applicazione dell'art. 11 del regolamento CE n. 436/2009 e dell'art. 1 del D.M. n. 1205/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

3. Definizioni

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Produttore:** persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;
- **Commerciante :** persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;
- **Rivenditore al minuto:** persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Altre definizioni utili sono:

- **CUAA:** Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

4. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell'aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l'Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, e successive integrazioni, la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e che detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

5. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

5.1. Soggetti interessati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio.

La dichiarazione è obbligatoria solo se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio 2011; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

5.2. Produttori con residenza/sede legale nel territorio della Toscana.

Le dichiarazioni di giacenza dei soggetti interessati, come definiti al precedente punto 5.1, che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della regione Toscana, devono essere presentate all'ARTEA, Organismo pagatore della regione Toscana, secondo modalità stabilite direttamente da quest'ultima.

5.3. Termine di presentazione

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'Agea dal 1 agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale. Quindi, per l'anno 2011, tale termine viene fissato per il giorno **12 settembre (lunedì)** dato che il giorno 10 è sabato.

Le dichiarazioni presentate successivamente al 12 settembre 2011 saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Reg. CE n. 436/2009.

5.4. Modalità di presentazione

Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell'ARTEA, sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata o consegna manuale; in particolare:

- raccomandata da ricevere entro il giorno 12 settembre 2011;
- consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 12 settembre 2011;

- inoltro telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 12 settembre 2011.

5.4.1 Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA – comunicazione telematica

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso un CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale si sia rimesso il mandato per farsi assistere nelle operazioni di costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L'operatore del CAA supporterà, quindi, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza, utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN, tramite le seguenti attività:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori" di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;
2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell'Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);
3. compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando i servizi del portale SIAN;
4. effettuare la stampa della dichiarazione (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;
6. firmare la check list "quadro H" di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
7. protocollare, con il protocollo unico AGEA, la dichiarazione; con tale operazione la dichiarazione è presa in carico dall'Amministrazione e si avvia il procedimento amministrativo;
8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
 - dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
 - quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
 - distinta di ricezione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di giacenza sono resi disponibili dall'Organismo di Coordinamento Agea entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti da:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall'ICCQ;
2. Organismi Pagatori, per le aziende situate nei territori regionali di competenza;
3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
4. Assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio.

5.4.2 Produttori in proprio – comunicazione tramite raccomandata

Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nell'area pubblica, sezione modulistica, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco.

Tale modello dovrà essere presentato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco e che potrà essere utilizzato negli eventuali scambi informativi tra il dichiarante e l'AGEA.

Per ridurre gli errori e facilitare la corretta identificazione della ditta dichiarante, contestualmente alla richiesta del modello viene richiesta la digitazione del codice fiscale/CUAA del dichiarante in modo da consentire la stampa di un modello precompilato nella parte anagrafica (Quadro A – Informazioni relative al dichiarante).

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento che deve essere allegato in fotocopia alla dichiarazione.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della Regione o dell'Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricare lo stesso tramite un qualsiasi collegamento via internet.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione (contenenti anche le codifiche previste dal DM 28 dicembre 2006) , il fac-simile del modello di dichiarazione, ed anche la presente Circolare, sono disponibili nell'area pubblica del portale AGEA (sito internet www.sian.it - percorso Utilità / Download / Download documentazione / Manuali).

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'AGEA – S.I.G.C. - Via Salandra, 13 00187 – Roma – con le modalità descritte in precedenza (v. cap. 4) entro la data del 12 settembre 2011, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano.

AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del conferente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA S.I.G.C. Dichiarazione di giacenza – Campagna 2010/2011 VIA Salandra 13, 00187 –ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE
SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
Dichiarazione di giacenza –
Campagna 2010/2011

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e **può contenere più di una dichiarazione, purché relative al medesimo soggetto dichiarante.**

6. Precisazioni

Si riportano di seguito alcune precisazioni:

- a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.
- b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dalla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
- c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.
- d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.
- e) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico così come prescritto dall’art. 11 del Reg. CE n. 884/01. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

f) i vini detenuti da coloro che svolgono l'attività di "magazzino all'ingrosso", da non confondersi con quella di "deposito all'ingrosso" di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell'impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico, come da art. 9, lettera b), del DM 19 dicembre 1994, n. 768, ed in relazione all'art. 12, paragrafo 1, comma secondo, lettera a) del Reg. CE n. 884/01.

g) la codifica di vini DOP da utilizzare è quella sancita dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 (la codifica è allegata alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di giacenza).

7. Controlli Istruttori

7.1. Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione pervenuta cartacea ed in particolare la verifica:

- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (par. 7.3 Documento di riconoscimento);
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.4 Controlli anagrafici e par. 7.5 Rappresentante legale).

7.2. Sottoscrizione della dichiarazione

La sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

7.3. Documento di riconoscimento

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L'assenza del documento di identità richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

7.4. Controlli anagrafici

L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), ciò comporterà la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

7.5. Rappresentante legale

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione darà opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procederà alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Reg. (CE) n. 436/2009.

8. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/2003. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore Generale
(Dr. Giancarlo NANNI)